

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per  
l'occupazione giovanile previsti dall'art. 26 della legge  
1.6.1977, n. 285

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGI REGIONALE

"Delega agli Enti locali della gestione dei provvedimenti per l'occupazione giovanile previsti dall'art. 26 della legge 1.6.1977, n.285".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione può affidare in gestione con delega alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane i progetti finanziati dal CIPE in applicazione dell'art. 26 della legge 1.6.1977, n. 285.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad affidare la gestione dei progetti di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, fisserà i criteri di massima per l'attuazione dei progetti.

Art. 4

L'attività di esecuzione dei singoli progetti dovrà iniziare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtù della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall'Ente Regione.

Art. 5

Nel caso che il progetto non venga attuato dall'Ente delegato nei modi e termini indicati nell'atto di delega, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, disporrà la revoca della delega ed il completamento del progetto in sostituzione dell'Ente delegato.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Colonna-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 16 gennaio 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Colonna-Galatone